



TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI

Via Antonino Scopelliti, n. 8 Bari

Tel. 080/9173111 - Fax 080/5794607- 080/5741731

N. 219/2021 Vg

N. 4656 cron.

Il Tribunale per i minorenni di Bari, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) Riccardo Greco | Presidente |
| 2) Antonia Salamida | Giudice rel. |
| 3) Valentina G. Stallone | Giudice onorario |
| 4) Mauro P. Laskavj | Giudice Onorario |

letti gli atti relativi ai minori (n. 5.8.2012 a Albania) e (n. 22.6.2018 a Albania), di

OSSERVA

Il presente procedimento è stato avviato su ricorso (dep. 25.2.2021) dei genitori dei minori, i quali chiedono di essere autorizzati a permanere sul territorio nazionale a norma dell'art. 31 d.lgs 286/1998.

A fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto di vivere insieme in Italia dalla fine di dicembre 2019 e di aver trovato ospitalità a presso il fratello del genitore; che frequenta la scuola, il genitore lavora nel settore agrario mentre la genitrice si dedica alla casa e ai figli, anche tenuto conto della tenera età della minore

Con relazione del 2.4.2021, i servizi sociali dell'ambito territoriale di hanno riferito che dal colloquio svolto da remoto con i minori e i genitori è emerso che il sig. e la sig.ra sono sposati dal 2012 e dalla loro unione sono nati che giunti in Italia alla fine del 2019 (invero il genitore, sarebbe arrivato in Italia già nel 2017), sono stati dapprima ospitati dal fratello del genitore, poi si sono trasferiti in una abitazione autonoma in locazione, che è apparsa idonea dal punto di vista igienico-sanitario; che entrambi hanno conseguito la licenza media in Albania ma parlano un italiano ancora poco comprensibile; che il sig. è l'unico che svolge attività lavorativa sebbene non in regola per la mancanza dei documenti necessari; che il minore frequenta il terzo anno della scuola primaria e si esprime discretamente nella lingua italiana; egli riferisce di essere felice in Italia e di avere tanti amici; anche i genitori sostengono che il minore si è ben integrato nel contesto sociale locale e ottiene buoni risultati a livello scolastico.

All'udienza del 26.4.2021, i genitori hanno confermato che il figlio si è ambientato molto bene in Italia, che frequenta la terza elementare e si esprime ormai molto bene in italiano; che anche la piccola è stata iscritta alla scuola dell'infanzia per l'a.s. 2021/22; che la loro abitazione è adeguata alle

necessità della famiglia e che, sul territorio, il loro nucleo gode del supporto di alcuni membri della famiglia d'origine del sig. i quali vivono da tempo e regolarmente in Italia. Ancora, i genitori hanno riferito di non aver potuto frequentare un corso di lingua italiana a causa dell'emergenza sanitaria; che tutti i membri della famiglia sono in buono stato di salute e che i minori hanno effettuato le vaccinazioni obbligatorie in Albania.

Non risultano comunicazioni delle Forze di Polizia richieste circa la sussistenza di carichi pendenti relativi alla coppia genitoriale.

Il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.

Ciò premesso, è opportuno effettuare una disamina dell'art. 31 TU Imm.

Come è ormai noto, in merito alla consistenza dei "gravi motivi" richiesti dalla legge per autorizzare l'ingresso o la permanenza di una persona non regolare sul territorio italiano, si sono formati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, di poi risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21799/10.

Il primo orientamento c.d. restrittivo poneva a fondamento dei gravi motivi solo ed esclusivamente una situazione eccezionale e temporanea, idonea a legittimare una deroga alla ordinaria disciplina in tema di ingresso o di permanenza dei cittadini extracomunitari in Italia.

Il secondo orientamento, estensivo, riteneva che la norma non prendesse in considerazione una situazione eccezionale o di emergenza, ma che riconoscesse, in favore del minore, il diritto di mantenere i rapporti con il genitore, ovvero con i familiari, condividendo il noto principio, successivamente espresso dalle Sezioni Unite, per cui si impone al giudice di merito di prendere in considerazione in relazione al caso concreto non solo situazioni contingenti ed eccezionali legati alla salute del minore ma, più in generale *"qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall'ambiente in cui è cresciuto"*.

Si tratta dunque di situazioni che non possono essere catalogate preventivamente necessitando di un'indagine individualizzata che prenda in considerazione ogni possibile fattore quale l'età, le condizioni di salute del minore, il rapporto del minore con il ricorrente, l'esistenza di un ambiente familiare di appartenenza, il forte e risalente radicamento sociale, scolastico e lavorativo del nucleo familiare in Italia, oltre che la situazione socio-politica del paese d'origine ove il minore dovrebbe eventualmente far ritorno, nonché qualsiasi variabile che consenta di comprendere quale sarà il reale pregiudizio che potrà derivare al minore a seguito di espulsione dei genitori (Cfr. Cass. Civ. Sez. I sent. N. 7516 del 31.03.2011).

Ne consegue che il familiare che eserciti adeguatamente il proprio ruolo, che tenti di integrarsi nel tessuto sociale italiano e che rispetti le leggi dello Stato, potrà essere autorizzato ad entrare in Italia o a permanervi, nell'interesse superiore dei minori, per un tempo sufficiente a consentirgli di regolarizzare la sua posizione a livello amministrativo.



È necessario pertanto che – in considerazione del carattere provvisorio e derogatorio dell'autorizzazione giudiziale ex art. 31 e dell'esigenza di valutare, di tempo in tempo la ricorrenza dei rigorosi presupposti fondanti i motivi di legge – nel corso del tempo il nucleo si attivi per regolarizzare *aliunde* la propria posizione giuridica in Italia o, altrimenti, per preparare i minori a seguire i propri genitori nel loro paese di origine.

Tutto ciò premesso, occorre venire al merito della vicenda portata all'esame del Collegio e valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'autorizzazione prevista dall'art 31 T.U. Immigrazione.

Il Collegio ritiene che, sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta, il ricorso sia fondato perché sussistono, in via estensiva, i "gravi motivi" e debba essere pertanto accolto.

Va, infatti, evidenziato che le indagini istruttorie hanno consentito di acclarare che, specialmente il minore *ben integrato* sul territorio italiano; lo stesso frequenta la scuola con ottimi risultati e ha creato una buona rete amicale; che anche la minore *è stata scritta* presso la scuola dell'infanzia e che entrambi i minori hanno completato il piano vaccinale obbligatorio; più in generale, che il nucleo si è radicato sul territorio anche grazie alla presenza di alcuni familiari che li hanno aiutati nell'inserimento; la stessa è parsa una famiglia adeguata, educata, curata nell'igiene e nell'abbigliamento; i genitori, nonostante qualche difficoltà a parlare fluentemente la lingua italiana, la comprendono e sono intenzionati a colmare detta lacuna.

Pertanto, vi sono gli estremi per l'accoglimento del ricorso, avuto riguardo da un lato, al permanente bisogno di cure ed affetto genitoriale da parte dei minori, dall'altro, in considerazione del grave pregiudizio socio-affettivo che potrebbe conseguire agli stessi dall'allontanamento dal territorio italiano.

Sicché, ne deriva che il ricorso debba essere accolto ricorrendone i presupposti di legge, autorizzando i ricorrenti a permanere in Italia nell'interesse della prole minorenni per un periodo che si stima equo quantificare in mesi ventiquattro a partire dal deposito del presente provvedimento nell'aspettativa che, nel corso di detto periodo i ricorrenti si attivino per regolarizzare *aliunde* la propria posizione giuridica in Italia o, altrimenti, per realizzare le migliori condizioni per rientrare nel paese d'origine.

P.Q.M.

Letto il parere del Pubblico Ministero in sede ed applicati gli artt. 31 TU IMM., 737 e ss. c.p.c., 38 disp. att. c.c., così provvede:

- 1) autorizza i coniugi *ed* a permanere sul territorio italiano per il periodo di mesi ventiquattro, invitandoli a regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale in via amministrativa;
- 2) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, la comunicazione al Pubblico Ministero in sede e le notifiche ai ricorrenti, alla Questura di Foggia e all'Autorità Consolare competente.

Camera di consiglio del 29.9.2021

Il Giudice est.

Dott.ssa Antonella Salandri

Il Presidente

Dott. Riccardo Greco